

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 07 gennaio 2013

Circolare 01/2013: Finanziaria 2013 – Novità fiscali

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che **è stata pubblicata** in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 n. 302 la **Finanziaria 2013** (c.d. Legge di Stabilità 2013)

Il testo normativo è caratterizzato da varie disposizioni fiscali di cui si illustrano sinteticamente le principali novità

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE

A decorrere dallo 01.01.2013 entrano in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 tra cui si citano:

- è introdotto un **nuovo contenuto della fattura** (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato) e **"nuova" modalità di numerazione**;
- la fattura va emessa anche per le operazioni **carenti della territorialità** indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
- viene **modificata la definizione di fattura elettronica**, intendendosi tale *"la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico"*. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Momento di effettuazione delle operazioni

Una cessione / acquisto intraUE si considera **effettuata** all'atto **dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni** all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza. In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell'operazione rileva l'emissione della fattura. In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Fatturazione / registrazione delle operazioni

In relazione agli **acquisti intraUE** è confermata la consueta modalità di **integrazione della fattura emessa dal fornitore UE**.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

La fattura relativa ad una **cessione intraUE** va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** e va annotata con riferimento al mese di effettuazione.

TARES

A decorrere dallo **01.01.2013** viene istituito, da parte dei Comuni, un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto,
- **partecipazioni** non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

- ⇒ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ⇒ al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

Con l'introduzione delle nuove lett. c-bis) e c-ter) al comma 7 dell'art. 110, TULPS, è stata **ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito**, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:

- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, **dall'1.7.2013**, dell'aliquota IVA ordinaria **dal 21% al 22%**.

La Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dal'1.1.2013 sono **umentate le detrazioni** relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 950** (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- **€ 1.220** (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'**aumento** delle predette detrazioni di **€ 400** (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE, ECC., RESE DA COOP

È stato **abrogato** il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'**aliquota IVA del 4%** alle **prestazioni socio-sanitarie**, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, **rese da cooperative e loro consorzi**, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Contestualmente, per effetto dell'aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%** alle prestazioni:

- **rese dalle predette cooperative e consorzi** a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell'art. 10,

ossia, oltre che di quelli già previsti dall'abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;

- di cui all'**art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)**, DPR n. 633/72. Si rammenta che già la Finanziaria 2007, con una norma interpretativa, aveva disposto l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota ridotta anche delle prestazioni di cui ai citati numeri dell'art. 10 rese dai predetti soggetti.

Le nuove disposizioni (aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 4%) sono applicabili alle **operazioni effettuate dalle coop** in base a contratti stipulati dall'**1.1.2014**.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI

A decorrere dallo 01.01.2013 è disposta l'ulteriore **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli**:

- utilizzati da imprese e lavoratori autonomi che passa **al 20%** (fino al 2012 era al 40%)
- **concessi in uso promiscuo ai dipendenti** che **al 70%** (fino al 2012 era al **90%**)

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli **immobili**:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

* * * *

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco